



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 10/12/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 20/01/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 07/04/2016, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 501,33, per commissioni bancarie, commissioni accessorie, a titolo di polizza vita, nonché di spese fisse, al netto dell'importo già rimborsato di € 493,20; il tutto oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché il pagamento delle spese di lite per € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per un verso l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli interessi compensativi per l'estinzione anticipata, della quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, della quota non maturata delle commissioni maturande per l'intermediario finanziario e della quota non maturata delle commissioni maturande per l'agente in attività finanziaria, "nonché di un ulteriore importo di competenza del cliente" pari ad € 250,00. Precisa che il criterio utilizzato per la restituzione degli oneri soggetti a maturazione è riportato all'art. 4 del contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente; nonché che il rimborso successivo all'estinzione - 23/06/2016, di € 250,00- è relativo alla retrocessione della trattenuta di aprile 2016 di cui produce il documento (cfr. All.6) ed in generale afferma di aver rispettato le disposizioni



della Banca d'Italia e la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019 chiedendo all'Arbitro di respingere il ricorso de quo.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front e recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, che si ritengono qui integralmente richiamati.

Stanti le su esposte premesse, il Collegio, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le spese di istruttoria abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, come altresì per la commissione dell'intermediario *già maturata*. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento. Diversamente, le commissioni di gestione ed incasso rate e la commissione dell'intermediario *maturanda*, nonché il premio assicurativo, sono da qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili secondo il criterio proporzionale lineare. Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	46
rate residue		74

TAN	▶	4,25%
-----	---	-------

	% restituzioni
- In proporzione lineare	61,67%
- In proporzione alla quota interessi	40,23%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		Importo ▼	In proporzione lineare	In proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborso ▼	
○	commissione istruttoria (up front)	€ 372,00	€ 229,40 ○	€ 149,66 ●	○		€ 150
○	comm. gestione e inc. rate (recurring)	€ 558,00	€ 344,10 ●	€ 224,48 ○	○	€ 339,76	€ 4
○	comm. Interm. (q. maturata) (up front)	€ 573,00	€ 353,35 ○	€ 230,52 ●	○		€ 231
○	comm. Interm. (q. maturanda) (recurring)	€ 42,00	€ 25,90 ○	€ 16,90 ○	●	€ 25,57	€ 0
○	premio assicurativo (recurring)	€ 159,90	€ 98,61 ●	€ 64,33 ○	○		€ 99
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
rimborso senza imputazione							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 483
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 483,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS